



Studi Urbinati, A

Scienze giuridiche, politiche ed economiche

Journal homepage: <https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/index>

ISSN: 2464-9325; e-ISSN: 1825-1676



CITATION

Gianfilippi, F. (2025). Brevi considerazioni in tema di affettività in carcere dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 10/2024. *Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*. <https://doi.org/10.14276/1825-1676.5114>

DOI

10.14276/1825-1676.5114

RECEIVED

2025-06-30

ACCEPTED

2025-11-02

PUBLISHED

2025-11-03

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Brevi considerazioni in tema di affettività in carcere dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 10/2024

Fabio Gianfilippi

fabio.gianfilippi@giustizia.it

ABSTRACT

The paper offers some reflections aimed at highlighting the actual scope of the Constitutional Court's ruling in achieving the constitutional purposes of imprisonment, as well as the commitment that now rests upon all actors within the penitentiary system.

Il contributo offre alcuni primi spunti di riflessione nel tentativo di mostrare la reale portata della pronuncia della Corte Costituzionale per il raggiungimento degli obiettivi costituzionali della pena e l'impegno che ora grava su tutti gli operatori del sistema penitenziario.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA

SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENEO

FABIO GIANFILIPPI

Brevi considerazioni in tema di affettività in carcere dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 10/2024

ABSTRACT

Il contributo offre alcuni primi spunti di riflessione nel tentativo di mostrare la reale portata della pronuncia della Corte Costituzionale per il raggiungimento degli obbiettivi costituzionali della pena e l'impegno che ora grava su tutti gli operatori del sistema penitenziario.

The paper offers some reflections aimed at highlighting the actual scope of the Constitutional Court's ruling in achieving the constitutional purposes of imprisonment, as well as the commitment that now rests upon all actors within the penitentiary system.

PAROLE CHIAVE

Corte Costituzionale; affettività; carcere

KEY WORDS

Constitutional Court; affectivity; prison

FABIO GIANFILIPPI

*BREVI CONSIDERAZIONI IN TEMA DI AFFEKTIVITÀ IN CARCERE
DOPO LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 10/2024¹*

Nel ringraziare gli organizzatori per l'ampiezza dei temi trattati, considero di particolare importanza che il tema dell'affettività sia stato inserito in un convegno che intende aprirsi ad una riflessione a tutto tondo sul carcere. Nelle giornate si alternano infatti focus sulle sue intense, attualissime, criticità, ma anche si propone una visione di futuro, che in tanto è immaginabile, in quanto si possa discutere oltre l'emergenza.

In questa tempesta, nel carcere del sovraffollamento, è necessario affrontare il problema dell'affettività, non come una sorta di lusso, per il quale può esserci spazio soltanto quando avremo risolto le molte altre criticità che lo affliggono, ma come un diritto fondamentale, coessenziale alla finalità rieducativa della pena e al rispetto della dignità della persona. Un problema da risolvere oggi.

La Consulta ha declinato in questi termini la luminosa risposta che è contenuta nella sentenza n. 10/2024, che è affidata a tutti noi.

A quella pronuncia non si arriva dal nulla. Il tema dell'affettività declinata in una dimensione sessuale – anzi, meglio, il tema della sessualità in carcere – è un tema molto antico. Un tema che riguarda il carcere come noi lo conosciamo, addirittura da dopo la Rivoluzione francese e, ancora all'inizio del '900, vediamo dibattiti tra la scuola positiva e la scuola classica di diritto penale, che si interrogano sulla possibilità della concessione di momenti di esercizio della sessualità ai detenuti.

Non se ne parla in una dimensione di diritto, ma con un approccio correzionalistico. Si riteneva che in questo modo gli istituti penitenziari potessero funzionare meglio, e potessero evitarsi i rischi di una convivenza

¹ Il testo costituisce la traccia dell'intervento svolto nel convegno “In Carcere - Criticità Riflessioni Proposte”, qui proposto senza apparato bibliografico. Vi sono contenute, aggiornate, riflessioni anche leggibili, volendo, in F. GIANFILIPPI, *Una sentenza che riporta in vita sentimenti come il desiderio di cura, la passione, la tenerezza* in *Ristretti Orizzonti* 25.3 (maggio-giugno 2024) 10-13

forzata, in un contesto in cui è negata la dimensione naturale della sessualità. E poi però la scelta fu quella del Regolamento fascista del 1931, di imporre una condizione di divieto, che è rimasta anche quando, nel 1975, la legge penitenziaria è stata riformata. Il tema della sessualità non venne affrontato, se non con il divieto contenuto nell'art. 18 di svolgere i momenti di colloquio senza l'inevitabile controllo a vista del personale di polizia penitenziaria. E cioè, nonostante i principi fondamentali dettati oltre trenta anni prima dalla Costituzione in materia di esecuzione penale. Da quel momento i tentativi di modificare la disposizione normativa sono stati vari.

Mi piace ricordare quello di Sandro Margara, collega compianto, allora a capo del DAP, in occasione del varo del Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria nel 2000. Non se ne fece nulla per una questione di copertura finanziaria.

Penso, in seguito, agli Stati generali dell'esecuzione penale, che molto si concentrarono sul tema della affettività, poi la Commissione Giostra nel 2017, che scrisse un nuovo art. 18, al cui testo si può attingere ancora oggi, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, e poi richiamato anche dalla Commissione Ruotolo nel 2021. In nessuno di questi casi il legislatore intese tradurre in norme i testi proposti.

Ci fu una precedente questione di costituzionalità, nel 2012, cui la Corte rispose con una inammissibilità per profili formali sui quali non mi dilingo, ma che nel merito già affermava come l'affettività, in una declinazione anche sessuale in carcere, fosse un problema fortemente avvertito dalla popolazione penitenziaria e meritevole di un intervento del legislatore. Così non è andata, e il legislatore è rimasto silenzioso per questi ulteriori undici anni. La dottrina però non è rimasta silenziosa. Voglio citare, per tutti, i molteplici interventi di Andrea Pugliotto, tra gli altri, che per nitore hanno costituito una guida sicura per chi volesse approfondire il tema. Attraverso tutto questo si arriva alla decisione della Corte costituzionale.

Il diritto all'affettività nella legge penitenziaria è già riconosciuto, attraverso una serie di istituti che, pur nella loro insufficienza, in assenza dei colloqui intimi, comunque sostanziano la vita intramuraria: i colloqui visivi, le telefonate, la corrispondenza, una serie di momenti di contatto con l'esterno, che però non riescono ad attingere un livello di intimità, perché anche i momenti del contatto fisico sono comunque segnati dal controllo a vista, sempre e comunque.

La Corte costituzionale incide su questo, e con una sentenza additiva, secondo alcuni di principio, ma dagli immediati effetti operativi, spiega che

il divieto di una dimensione riservata del colloquio per tutti, e in ogni caso, è incompatibile con gli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione, parametro interposto, quest'ultimo, rispetto all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché viene stabilita una preclusione che riguarda tutta la popolazione detenuta a prescindere dalle particolari caratteristiche di pericolosità dei singoli soggetti, che, quelle sì, potrebbero giustificare anche una limitazione. Quando le stesse non sussistono, è necessario che invece sia consentito fruire del colloquio in una dimensione intima. La sua privazione, non giustificata, porta ad una “desertificazione affettiva” che è l'opposto di quanto sarebbe necessario per inverare il “volto costituzionale della pena”.

Il tempo, il luogo, gli spazi del colloquio intimo sono invece preziosi in una prospettiva risocializzante. Aiutano a decostruire l'immagine di sé, che ogni persona si porta dentro, e a riportarla su un piano di realtà, a tornare a guardarsi come un “Due”, invece che un “Uno” imprigionato e spesso incapace, da solo, di confrontarsi coi reati commessi.

L'intimità con la persona amata, come ha scritto efficacemente Don David Maria Riboldi, all'indomani della pronuncia, citando De André, non è solo una «evasione ormonale», ma è il contesto in cui, dismessa la corazza, ci si può far chiamare «micio bello e bamboccione», che vuol dire accedere a sentimenti come il desiderio di cura, la passione, la tenerezza.

Significa spezzare l'opprimente immobilismo delle proprie posizioni, e lasciarsi andare. Riprendere coscienza di ciò che si è, al di là di ciò che si è fatto, e perciò anche, nel miracolo dell'accoglienza, ritrovare la forza mancante per infutararsi di nuovo.

Naturalmente la Corte costituzionale sa che non è facile sviluppare questo percorso in concreto, ma assegna compiti precisi: non resta in attesa di un intervento del legislatore, ma chiama l'amministrazione penitenziaria e la magistratura di sorveglianza a contribuire, ciascuna nel suo ruolo, «all'ordinata esecuzione» della pronuncia.

Quale ruolo, in particolare, per la magistratura di sorveglianza?

Innanzitutto di tipo propulsivo, sollecitando l'amministrazione e, nell'esercizio dei compiti attribuitigli dall'art. 69 ord. penit., indirizzandola verso l'esecuzione dei passaggi necessari all'attuazione della sentenza della Consulta. Quindi, certamente, nell'ambito dei reclami *ex art. 35-bis* ord. penit.

A fronte degli eventuali rigetti da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari, o di silenzi che, se protratti per un tempo non irragionevole (non ci sono termini precisi nella legge), devono ritenersi equivalenti a rifiuti, potrà adirsi la magistratura di sorveglianza.

È noto, seppur inedito, che il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha già emesso un primo provvedimento di questo tipo lo scorso 16 ottobre 2024, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione.

La sentenza della Corte ricorda che esiste una discrezionalità della Direzione nella concessione, perché occorre verificare che non vi siano profili di sicurezza o di ordine rispetto a singole posizioni individuali che, comunque, impongano un rigetto della richiesta. Vi sono categorie di detenuti che sono comunque da considerarsi escluse. Penso ai detenuti in regime differenziato *ex art. 41-bis ord. penit.* Naturalmente non perché non abbiano un diritto all'affettività, ma perché lo stesso può essere esercitato soltanto attraverso limitazioni particolarmente onerose, come quelle che impongono ascolto e videoregistrazione dei momenti di colloquio, che sono incompatibili con la *privacy* richiesta dalla tipologia di colloqui di cui oggi parliamo.

C'è più in generale il tema di una valutazione circa i comportamenti intramurari, che la Consulta ha ritenuto rilevanti. Tuttavia nella sentenza non si parla di automatismi, per cui ogni condotta non conforme alle regole debba condurre ad un rigetto di una istanza eventualmente presentata, ma soltanto si accenna alla necessità di un vaglio circa la rilevanza di queste condotte, affinché il colloquio intimo non finisca per essere strumentalizzato.

La Corte impegna molto chiaramente l'amministrazione penitenziaria, che viene citata nelle sue articolazioni centrali ed in quelle periferiche, sino alle Direzioni dei singoli istituti penitenziari.

Sappiamo che è stato costituito un gruppo di studio, ed è una notizia della quale rallegrarsi, perché è ragionevole tentare di riflettere su soluzioni possibilmente omogenee sul territorio naturale. Eppure, a fronte dell'urgenza indicata dalla Consulta, i tempi dovrebbero essere ben definiti.

Le Commissioni che più di recente si sono occupate di riforme persino globali della legge penitenziaria, cioè la Giostra e la Ruotolo, hanno avuto dei tempi brevissimi per produrre i propri elaborati: rispettivamente circa nove mesi e addirittura tre mesi. Sono invece passati senza risposte molti mesi.

Il Coordinamento Nazionale Magistrati di sorveglianza ha sottolineato, con un comunicato di ottobre 2024, l'assenza di concreti risultati attuativi nel lungo tempo trascorso dal 31 gennaio 2024. In nessun istituto penitenziario italiano è stata ancora data esecuzione alla decisione della Consulta.

Il Conams in questo senso auspica un «pronto adeguamento» dell'Amministrazione penitenziaria ai dettami costituzionali, sottolineando l'urgenza di dare concreta attuazione a una sentenza che mira a preservare i diritti fondamentali dei detenuti e il loro percorso di risocializzazione.

Credo che sia fondamentale, eliminato l'ostacolo normativo contenuto nell'art. 18 ord. penit., che si trovino soluzioni rapide. È possibile fare riferimento a quelle adottate all'estero. Già in 31 Paesi del Consiglio d'Europa i colloqui intimi sono riconosciuti.

Vediamo come si è proceduto lì, come sono stati affrontati e risolti i problemi, e rapidamente proviamo a dare esecuzione anche noi.

Di recente è stato pubblicato un libretto realizzato dai detenuti dell'Alta sicurezza del carcere di Spoleto, che si chiama *“Galeotto fu il libro e chi lo scrisse”*. È un glossario di termini, che in carcere cambiano significato, rispetto a come li pronunciamo noi dalla libertà. È curato da Giorgio Flaminì e alla voce *“Sogno”* si legge: «Per alcuni di noi detenuti il sogno diventa così opprimente che smettiamo di sognare del tutto, rinunciando alla consolazione, alla fuga temporanea che i sogni possono offrire». Ecco: mi è accaduto di parlare con molte persone di questa sentenza, in molti luoghi. In carcere sono pochi a credere che la sentenza della Corte avrà attuazione.

Dopo la sentenza della Consulta, tuttavia, abbiamo il dovere di agire. È innanzitutto una questione di credibilità delle istituzioni.²

² Dopo il convegno sono intervenuti successivi provvedimenti di accoglimento di reclami *ex art. 35-bis* ord. penit. in materia di colloqui intimi: mag. sorv. Spoleto, 30 gennaio 2025, in www.sistemapenale.it, 11 febbraio 2025, con nota di I. GIUGNI, ma anche mag. sorv. Spoleto 30 gennaio 2025, C.A., *ined.*; mag. sorv. Reggio Emilia 10 febbraio 2025, in www.sistemapenale.it, 19 marzo 2025, con oss. di I. GIUGNI, (confermata da Trib sorv. Bologna, ord. 11 marzo 2025, *ined.*); mag. sorv. Verona, ord. 14 febbraio 2025, *ined.*
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha pubblicato l'11 aprile 2024 le prime Linee Guida (dg. GDAP.11/04/2025.0164287.U) per l'attuazione della pronuncia della Consulta.
Il 18 aprile 2025 ha avuto luogo il primo colloquio intimo di un detenuto, all'interno di una stanza provvisoriamente attrezzata, all'interno della Casa Circondariale di Terni.